

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**Già SEZIONE DI SAN DONA' DI PIAVE**

Il giudice, dr. Lina Tosi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Depositata in formato telematico nella causa civile iscritta al 1 del  
Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

**da**

con l'avv. Franco Fabiani di Como, dom. avv. 1

**Attrice**

**contro**

Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a. con l'avv.

**Convenuta**

**Oggetto:** contratti bancari

**Udienza di precisazione delle conclusioni:** 11/07/2014

**Conclusioni per parte attrice:**

come da foglio allegato al verbale d'udienza di p.c. dell'11/07/14

**Conclusioni per parte convenuta:**

come da comparsa di costituzione e risposta

**MOTIVI**

Con precedente sentenza non definitiva depositata il 16/04/2014, n. sent. 873/2014, il Giudice accertava l'illegittima applicazione, da parte della convenuta, sul conto corrente oggetto di causa, di interessi ultralegali sino al 26/02/1992, di spese di chiusura trimestrale e C.M.S. per tutta la durata del rapporto e di interessi anatocistici fino al 30/06/2000.



Di conseguenza, con ordinanza del 15/04/2014, rimetteva la causa sul ruolo per chiarimenti del C.T.U. ed eventuale incarico integrativo in risposta al seguente quesito:

*“- il C.T.U. proceda a espungere dal conto gli effetti di interessi ultralegali fino al 26/02/1992*

*- il C.T.U. proceda ad espungere dal conto spese di chiusura trimestrale e C.M.S.*

*- il C.T.U. proceda ad espungere dal conto ogni effetto anatocistico fino al 30/06/2000*

*- il C.T.U. chiarisca la modalità di calcolo dell'usura, e comunque evidenzi eventuali superamenti del tasso soglia per singoli periodi, calcolando il tasso soglia e il tasso applicato secondo i criteri di legge”.*

All'udienza del 16/05/2014, il C.T.U. depositava l'elaborato peritale integrativo, dal quale risultano dovuti a parte attrice: Euro 12.946,43 a titolo di ripetizione degli interessi ultralegali versati sino al 26/02/1996, Euro 2.674,79 quale ripetizione delle C.M.S. ed Euro 499,38 per le spese di chiusura trimestrale addebitate illegittimamente per tutta la durata del rapporto, Euro 56,94 per interessi anatocistici illegittimamente applicati sino al 31/12/2000 ed Euro 415,60 per interessi usurari; per un credito complessivo dell'attrice pari ad Euro 16.593,14.

All'udienza dell'11/07/14 le parti precisavano nuovamente le conclusioni; l'attrice, in particolare, precisava il proprio credito richiamandosi alle risultanze della prima perizia depositata dal C.T.U., ritenendosi creditrice della somma complessiva di Euro 24.776,08.

Seguiva nuovo scambio di comparse conclusionali e repliche. In tale sede, parte attrice contestava genericamente le risultanze della perizia integrativa ed insisteva per l'accoglimento della domanda richiamandosi alla liquidazione di cui al primo elaborato. Parte convenuta, invece, contestava in modo preciso alcune singole voci di debito di cui alla perizia integrativa, con riguardo alle quali, tuttavia, si rileva che i calcoli riportati dal C.T.U. permettono comunque di ricostruire la risposta al quesito del Giudice.

L'unica voce per cui rimane un margine di imprecisione è rappresentata dagli interessi anatocistici, indicati analiticamente sino al 31/12/2000, anziché al 30/06/2000. Detto margine di approssimazione è considerato del tutto tollerabile, ritenuto che la convenuta non ha prodotto documentazione utile a provare il preciso addebito di interessi anatocistici alla data del 30/06/2000, mentre l'attrice ne ha consentito la determinazione sino ad una data successiva di solo sei mesi, periodo in cui non vi è prova, nemmeno presuntiva, che siano avvenute variazioni tanto significative da comportare una riduzione del *quantum*.



Con riferimento agli interessi usurari, appare chiaro che il C.T.U. ha effettuato due ipotesi di calcolo del T.E.G., l'una computando le C.M.S. e l'altra escludendole. Come già anticipato nella precedente sentenza non definitiva, l'art. 2 L. 108/96 impone che il calcolo del T.E.G. ai fini della verifica dell'eventuale tasso usurario avvenga tenendo conto anche delle C.M.S. applicate e, pertanto, la decisione deve essere basata sulla prima ipotesi liquidatoria svolta dal C.T.U..

Accertata l'usura sopravvenuta nel corso del rapporto, che esclude l'applicazione dell'art. 1815 comma II c.c., dunque, si ritiene di dover liquidare il credito dell'attrice come da perizia integrativa, con applicazione degli interessi calcolati in applicazione del tasso soglia, espungendo dunque la debenza per la parte che, pure non in ragione di patto usurario, è comunque superiore al limite legale.

Secondo il principio della soccombenza, si addebitano nei confronti della convenuta le spese dell'intera causa, comprese quelle di C.T.U. già liquidate e le ulteriori che si liquidano in dispositivo per la integrazione depositata all'udienza 16/5/2014.

### **P.Q.M.**

1) condanna ex art. 2033 c.c. la Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a. a pagare in favore di \_\_\_\_\_ la somma di Euro 16.593,14, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2) condanna ex art. 91 c.p.c. la Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a. a pagare in favore di \_\_\_\_\_ la somma complessiva di Euro 5.397,00, di cui Euro 4.835,00 per compensi ed Euro 562,00 per spese, oltre IVA ed accessori di legge;

3) pone a carico della convenuta le spese di C.T.U. come liquidate in causa, e ulteriori 167,50 oltre accessori se dovuti, che qui si liquidano integrativamente giusta nota.

Venezia, 25 Novembre 2014.

Il Giudice  
Dott.ssa Lina Tosi

Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio dr. Maria Carla  
Quota

